

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1986, N. 34

Difesa paesaggistica ed ambientale in incentivando la coltivazione della vite.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. ____ Le disposizioni della presente legge sono dirette ad assicurare la conservazione dell'ambiente, la tutela idrogeologica e la difesa delle pendici nella zona costiera dei Comuni di Bagnara, scilla e Seminara della provincia di Reggio Calabria.

Art. 2

1. ____ Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 viene incentivato il mantenimento delle strutture e delle coltivazioni nelle zone abbandonate nei terreni catastalmente cosìindividuati:

2. ____ Comune di Bagnara: fogli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 35;

3. ____ Comune di Scilla: fogli 1, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22.

4. ____ Comune di Seminara: fogli 33, 34, 36, 37.

5. ____ Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione istituirà lo schedario delle ditte e delle aziende agricole ricadenti nella zona previa trasmissione a tutti gli interessati di apposita scheda il cui schema dovrà essere

sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

6. ____ La tenuta dello schedario resta affidata all'Assessorato all'agricoltura che ne assicura, anche attraverso l'aggiornamento annuale, la tenuta, sulla base di apposito regolamento che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta regionale entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

7. ____ Copia dello schedario, di cui al comma precedente, viene immessa al Comune competente per territorio.

Art. 3

1. ____ Gli operatori agricoli delle zone di cui all'art. 2 possono d'intesa con l'IPA attuare le seguenti operazioni:

- a) estirpare i vecchi vigneti ove risultino improduttivi e procedere al loro reimpianto con le modalità previste dall'art. 16 comma 1 del Reg. C.E.E. 816/70;
- b) diradamento dei vigneti esistenti per facilitare, ovunque possibile, la meccanizzazione delle operazioni colturali;
- c) intervenire sulla polificazione esistente per renderla idonea ed efficiente;
- d) ampliare i terrazzi esistenti ovunque possibile;
- e) realizzare opere idrauliche per la regimazione idrica superficiale;
- f) ripristino delle aree terrazzate, in colte e abbandonate.

Art. 4

1. ____ Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge gli operatori agricoli, le cui aziende ricadono nelle zone di cui all'art. 2 della presente legge, per avvalersi degli interventi previsti debbono presentare in forma singola o associata un organico piano d'intervento i cui oneri riferiti alle opere previste ai punti D) E) F) dell'art. 3, sono a totale carico regionale mentre per tutte le altre iniziative la Regione concede un concorso sulla spesa riconosciuta ammissibile fino all'80%.

2. ____ Inoltre la Regione concede ad ogni operatore agricolo iscritto nello schedario regionale di cui all'art. 2 e che abbia presentato il piano d'intervento di cui al comma precedente, un premio di coltivazione commisurato al costo di 25 gg. lavorativi annui per ettaro e proporzionalmente per frazioni di ettaro.

3. ____ Tale premio non potrà essere erogato per un periodo eccedente i 5 anni decorrenti dalla data di approvazione del piano d'intervento; l'approvazione dei piani avverrà annualmente, nei limiti dei finanziamenti disponibili.

Art. 5

1. ___ Per favorire la meccanizzazione delle operazioni colturali, la Regione concede per l'acquisto di macchine agricole ed attrezzi contributi in conto capitale fino al 50% e mutui quinquennali a tasso agevolato sul restante 40% della somma ritenuta ammissibile, a condizione che l'acquisto sia incluso nel piano di cui all'art. 4 e ne sia dimostrata la convenienza tecnico-economica

Art. 6

1. ___ I Comuni indicati nell'art. 2 elaborano entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge un piano organico per il recupero della viabilità esistente nelle zone delimitate nello stesso art. 2.

2. ___ Il piano deve prevedere ogni possibile soluzione per favorire l'accesso alle aziende agricole ricadenti nel territorio per concorrere ad eliminare lo stato di isolamento ed a favorire, ovunque possibile, la meccanizzazione delle operazioni colturali.

3. ___ Il finanziamento del piano avverrà, per stralci annuali e nei limiti dei finanziamenti assentiti.

Art. 7

1. ___ I piani elaborati dagli imprenditori agricoli e quelli elaborati dai Comuni interessati, vanno presentati alla Regione Calabria - Assessorato agricoltura caccia e pesca - che provvede alla istruttoria di massima ed alla formulazione delle proposte di finanziamento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Una volta assentiti i necessari finanziamenti i Comuni opereranno nei limiti fissati dalla legge regionale n. 31/1975 mentre gli operatori agricoli procederanno all'attuazione delle opere previste ed a richiedere il rimborso delle spese sostenute, previa presentazione del computo analitico delle stesse.

2. ___ La Regione emetterà i mandati di liquidazione su nulla-osta dello Assessorato all'agricoltura.

Art. 8

1. ___ Per assicurare la prima applicazione della presente legge è autorizzato per l'esercizio 85, lo stanziamento di lire 600 milioni così ripartito:

- interventi di cui all'art. 2 (schedario) 25.000.000;**
- interventi di cui all'art. 3 (interventi aziendali) 200.000.000;**
- interventi di cui all'art. 4 (2° comma) 100.000.000;**
- interventi di cui all'art. 5 50 milioni;**

- interventi di cui all'art. 6 225 milioni.

2. ____ Le somme stanziare che, in tutto o in parte, rimanessero inutilizzate possono essere utilizzate anche a copertura di maggiori esigenze verificatesi a carico di uno o più settori di cui sopra e possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi.

Art. 9

1. ____ All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1986 in L. 600 milioni si provvede con i fondi stanziati nel cap. 5223211 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1986 denominato: spese e contributi per la valorizzazione dei terreni di collina e di montagna (art. 15 della legge 27/12/1977 n. 984) che presenta la necessaria disponibilità.

2. ____ Per gli esercizi successivi si farà fronte mediante la utilizzazione di fondi assegnati alla Regione in applicazione dell'art. 9 della legge 16/5/1970 n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 11 agosto 1986

Il Vice Presidente f.f.

G. Rhodio